COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ COLOMBARIA FIORENTINA APPROVATE...

Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria



COSTITUZIONI

DELLA

SOCIETÀ COLOMBARIA FIORENTINA

APPROVATE

NELL'ADUNANZA DE' 21 DI GIUGNO 1857



COSTITUZIONI

DELLA

SOCIETÀ COLOMBARIA FIORENTINA

TITOLO PRIMO.

Della Santa Protettrice

1. Essendo, prima d'ogni altra cosa, non sol convenevole ma eziandio doveroso l'invocare in ogni umana impresa l'assistenza e l'aiuto di Dio, e ricorrere alla intercessione dei suoi Santi; perciò la SOCIETÀ COLOMBARIA avrà sempre per sua speciale Protettrice, SANTA MARIA MADDALENA DE'PAZZI, non solo perchè le fu patria la nostra Firenze, ma sì ancora perchè l'istesso nostro benemerito fondatore Giovan Girolamo de' Pazzi fu di quella nobilissima ed illustre prosapia. Seguano adunque i Soci l'antico lodevole costume di celebrare il dì 25 di maggio la memoria della Santa loro Protettrice; ed a tal fine si adunino in detto giorno con festa e pompa nel luogo di residenza della Società, per tributare a questa Santa un atto di ossequio e di onore, ed impegnarla vie maggiormente a spargere sopra di essi i benigni effetti dell'amorevole sua protezione.

TITOLO SECONDO.

Dello scopo della Società.

2. Sotto il nome di SOCIETÀ COLOMBARIA FIORENTINA altro non vuolsi intendere se non se un letterario privato istituto, il cui principale oggetto consiste nel coltivare tutti quelli studi che all'illustrazione storica delle cose toscane si riferiscono.

TITOLO TERZO.

De' Soci.

3. La SOCIETÀ COLOMBARIA FIORENTINA si compone di soci *Urbani* e di *Esteri*.
4. Gli urbani sono sessanta; gli esteri non hanno numero determinato.
5. Gli urbani han diritto d'eleggere e d'essere eletti agli uffici, rendon voto in tutte le deliberazioni della Società, e suppliscono alle spese occorrenti per mantenerla e per pubblicare la continuazione degli *Atti*, pagando ogni anno una tassa di lire cinque. Giunti peraltro all'età di anni settanta compiti, e trenta parimente compiti di esercizio accademico, se abbiano soddisfatto diligentemente a ciò che le Costituzioni domandano, possono chiedere di diventare emeriti e come tali son dispensati dai carichi, conservando i diritti e gli uffici dei soci urbani. In questo caso si procede all'elezione di un nuovo socio urbano.

   Gli esteri sono esenti da tassa e da uffizi, nè hanno voto nelle deliberazioni della Società.
6. Nell'ammettere sì gli uni come gli altri s'ha riguardo non tanto a'meriti letterari, quanto anche all'onestà e buona fama di ciascuno.

TITOLO QUARTO

Degli uffiziali della Società, e della loro durata.

7 Sono nella Società Colombaria i seguenti uffiziali

Un Presidente,
Un Conservatore,
Un Segretario,
Due Censori.

8. I mentovati uffiziali durano un anno, ma possono confermarsi.

TITOLO QUINTO

Del Presidente

9 Il Presidente ha sempre il primo posto d'onore. Appresso a lui, a diritta o a sinistra, seggono il Conservatore ed il Segretario quindi i soci senza alcun ordine di precedenza

Egli intima le adunanze, ed in mancanza di lui, il Conservatore; ed ove questi pur manchi, le convoca il Segretario

Se non interviene all'adunanza il Presidente, ne fa le veci l'Anziano, il cui nome va innanzi agli altri nella tavoletta; e se niuno degli Anziani è presente, il più antico de' soci intervenuti.

Ha diritto di far cessare le letture e le dispute che trasmodino, o di sciorre, se occorra, l'adunanza

Propone le deliberazioni; e quando i votanti sieno di numero pari, ha doppio voto Consente al Conservatore le spese straordinarie fino a un certo limite. Sottoscrive le patenti ed ogni atto della Società

Titolo Sesto

Del Conservatore.

10 Il Conservatore riceve le tasse de' soci urbani, tiene la cassa della Società, e così ne cura l'economia, che dagli avanzi si possa accumular tanto che basti alla pubblicazione degli Atti.

Ha in consegna, per mezzo d'inventario, tutti i mobili, masserizie, libreria, museo, medaglie ed altre antichità, che custodisce gelosamente, per renderne poi esatto conto al termine del suo governo.

Tien sempre in regola la scrittura riguardante l'amministrazione.

Nella generale adunanza del maggio fa conoscere l'entrata e l'uscita dell'anno decorso.

Il Presidente incarica due soci di rivedere quel rendimento de' conti; quindi l'approva e lo trasmette al Segretario perchè lo riponga nella filza vegliante degli affari della Società. In pari tempo è presentato dal Conservatore il bilancio previsto per l'anno avvenire.

Fa le spese occorrenti, ordinarie e straordinarie; se non che per le seconde dee avere un particolar mandato dal Presidente, che può consentirle fino all'annua somma di Lire quaranta.

Tiene in ordine il catalogo dei libri, con facoltà di imprestarli ai soci urbani e per un mese soltanto, facendosene fare l'opportuna ricevuta da serbarsi in filza per giustificazione. Ove però si tratti di tempo più lungo, richiedesi la licenza del Presidente.

Non permette che si estraggano mai non tanto le medaglie e tutto ciò che appartiene al museo, quanto anche le mobilia e le masserizie della Società.

Tiene infine appresso di sè le chiavi delle stanze, nè le consegna al bidello che nei giorni determinati per le adunanze.

TITOLO SETTIMO.

Del Segretario.

11. Il Segretario custodisce il sigillo della Società e il tomo corrente degli annali; nel quale registra gli Atti di essa, notando i nomi dei soci intervenuti in ciascuna adunanza e quello del socio che vi ha letto; l'argomento accennando e le parti più pregevoli di questa lettura, e facendo altresì menzione d'ogni altra cosa che siavi stata discorsa e deliberata. Il qual tomo, terminato che sia, consegna al Conservatore perchè lo riponga nell'Archivio della Società.

Custodisce parimente e tiene in giorno il ruolo de' soci urbani ed esteri.

Scrive a chi occorre; appone il sigillo alle patenti, e le sottoscrive dopo il Presidente.

Interviene a tutte le adunanze; e se ne è talvolta impedito, può scegliersi tra i soci urbani uno che faccia le sue veci.

TITOLO OTTAVO

De' Censori.

12. La Società Colombaria ha una censura che si esercita da due soci urbani.
13. Pubblicandosi gli Atti accademici, essi determinano quali scritti o memorie, sì de' soci urbani come degli esteri, debbano stamparsi per intero e per estratto.
14. Le pubblicazioni però si faranno previo il consenso degli autori, finchè siano in vita.

Titolo Nono.

Degli Anziani.

15. La Società Colombario, oltre i suddetti ufficiali, ha dodici Anziani, che costituiscono il consiglio permanente di lei. E' s'uniscono col Presidente a deliberare intorno a quelle spese straordinarie che occorrono nel corso dell'anno al di là delle quaranta lire.

Provveggono di concerto con esso in qualsivoglia altro caso non considerato dalle presenti costituzioni.

I loro nomi son registrati in una tavoletta da tenersi esposta nella sala delle adunanze.

Titolo Decimo.

Dell'elezione degli ufficiali e degli Anziani.

16. Il Presidente, il Conservatore, il Segretario ed i Censori, si eleggono nella generale adunanza che si tiene sempre, previo un particolare invito, il 14 di maggio o nella prossima domenica, ricorrendo in qual giorno l'anniversario della fondazione del nostro Istituto.
17. L'elezione si fa separatamente con polizze segrete de'soli soci intervenuti, purchè non sieno in numero minore di dodici compreso il Presidente.
18. Vince quegli che ottiene più voci. Nel caso di parità di voci, per tre partiti successivi, si rinvia la elezione ad un'altra adunanza da convocarsi straordinariamente.
19. Anche gli Anziani si scelgono per polizze segrete, scrivendo su ciascuna tanti nomi, quanti sono gli Anziani da eleggersi.

TITOLO UNDECIMO.

Delle vacanze e rinunzie.

20. Niuno de'soci è tenuto ad accettare gli uffici suddetti, purchè in tempo di quindici giorni dal dì della ricevuta notizia ne faccia legale renunzia in iscritto, che dabb'essere comunicata alla Società nella prossima adunanza.
21. Niuna rinunzia può avere effetto se non è accettata dai soci presenti, con pluralità di voti.
22. Nelle rinunzie a vacanze o del Presidente o del Conservatore o del Segretario, gli Anziani scelgono tra loro, per via di polizze segrete, quel soggetto che eserciti le incumbenze di chi ha rinunziato, fino a tanto che non venga eletto il successore.
23. Le rinunzie fatte a voce o per mezzo altrui non sono attese

TITOLO DODICESIMO.

Della elezione de'soci urbani.

24. Non possono eleggersi soci urbani se non se nella generale adunanza.
25. La elezione si fa nel modo seguente.

Due mesi innanzi alla predetta adunanza sono invitati i soci a riunirsi per nominare un successore al posto vacante.

Ciascuno de'soci intervenuti nomina per via di polizza segreta qualche soggetto che ei stima meritevole dell'onore che gli si vuol conferire.

Raccolte le polizze, il Presidente legge apertamente i nomi che vi si trovano scritti, e questi registrati dal Segretario in una tavoletta, tengonsi esposti a vista di tutti nella sala della adunanza.

Nella prossima adunanza generale i soli soci intervenuti, purchè non sieno meno di dodici col Presidente, e

sempre per mezzo di polizze segrete, eleggono il nuovo socio, pigliandolo da' nomi già registrati nella tavoletta; e chi ottiene più nomine, è lo eletto.

Nel caso di parità, si mandano a partito quelli che hanno avuto maggior numero di voti degli altri, ma uguale fra loro; ed il vincitore è l'approvato.

26 Se più sono i posti vacanti, la elezione si fa separatamente per ognuno di essi.

TITOLO TREDICESIMO.

Della elezione dei soci esteri.

27 Soci esteri possono eleggersi in ogni adunanza ordinaria, purchè ne sia stata fatta la proposta nella precedente adunanza.

28 Si eleggono per squittinio segreto, presenti almeno dodici votanti.

29. Ad essere eletti conviene che abbiano due terzi di voti favorevoli.

30. Può proporli ciascuno de' soci urbani, o a voce nella adunanza, o in scritto, facendo conoscere alla Società i meriti del soggetto proposto.

TITOLO QUATTORDICESIMO.

Delle adunanze e letture.

31. La Società Colombaria tiene adunanze *ordinarie* e *straordinarie*.

32. Ordinariamente si aduna una volta il mese, escluso l'ottobre.

33. Straordinariamente è convocata dal Presidente secondo le varie occorrenze.

34. A queste adunanze ordinarie e straordinarie invita il Segretario col previo consenso del Presidente, il quale ne stabilisce anche il giorno e l'ora

35. Non s'apre l'adunanza se non trovinsi presenti almeno sette soci urbani.
36. Dato l'avviso che l'adunanza è aperta, il Segretario notifica tutto ciò che la Società ha diritto di conoscere. Poi del socio cui tocca si fa la lettura ordinaria: dopo la quale que' soci che hanno oggetti da esibire relativi a' nostri studi, gli esibiscono, aggiungendovi quelle parole o improvvise o scritte che a loro sembreranno opportune. Nella esibizione sarà tenuto quell'ordine che piacerà al Presidente; il quale peraltro darà sempre la preferenza a quei soci che avranno da esibire oggetti di maggior mole, ai quali tornerebbe troppo incomodo il produrli in un'altra adunanza.
37. L'ordine secondo il quale ogni socio è tenuto a leggere, è stabilito dalla sorte. Si imborsano i nomi de' soci urbani, e s'estraggono tutti nella generale adunanza del maggio.
38. Le composizioni lette rimangono alla Società; ma dall'Archivio dove si serbano potrà l'autore estrarne copia ogni qualvolta gli piaccia, e pubblicarle.
39. La Società però non riconosce per sue altre memorie che quelle da lei pubblicate.
40. Nelle adunanze è vietato l'ingresso agli estranei, e solamente ciò fa la lezione due ne può seco introdurre. Per un numero maggiore richiedesi la licenza del Presidente.
41. Se, terminata la lettura, si debba deliberare intorno ad alcuna cosa e far partito, il Presidente invita i soli soci urbani a trattenersi.

TITOLO QUINDICESIMO

Dell'entrata e dell'uscita

42. La Società Colombaria non ha altro provento che quello di lire cinque, che paga annualmente ogni socio nelle mani del Conservatore.
43. Chiunque sarà moroso per due anni consecutivi al pagamento della suddetta tassa, se dopo il primo e secondo

avviso mandatogli dal Conservatore, non soddisfaccia, dentro lo spazio di due mesi, al debito suo, spirato il detto termine s'intende che egli abbia preso volontario congedo dalla Società. Onde il suo nome è cassato dal ruolo, ed il suo posto ad altri conferito, senza alcun riguardo o rispetto umano.

44 L'uscita è lo stipendio da darsi al bidello, con tutte le altre spese che possano occorrere, pel mantenimento de'mobili, per la stampa degli avvisi e degli Atti.

TITOLO SEDICESIMO.

Del Bidello

45. La Società ha un Bidello o custode, che viene scelto dal Presidente di concerto col Conservatore, Segretario e Collegio de'XII Anziani.

46. A lui è commesso il servizio della Società. Egli custodisce la suppellettile d'uso, nè può estrarle.

Riscuote le tasse, e le consegna al Conservatore

Porta gli inviti per le adunanze, apre e chiude le stanze della Società, e procura di tenerle ben nette e pulite.

47. Ogni anno, nella generale adunanza del maggio, è mandato a partito per la sua conferma, o licenza, qualora trovinsi in lui mancanze o demeriti.

TITOLO DICIASSETTESIMO.

Delle riforme che si volessero fare alle presenti costituzioni.

48 Queste costituzioni possono essere o totalmente o in parte riformate; purchè tal riforma venga proposta dal Presidente quattro mesi avanti al termine del suo ufficio, sottoscritta da esso, dal Conservatore e dal Segretario, e consentita dagli Anziani

49 Questa riforma è poi discussa nella generale adunanza, e cimentata con partito de'Soci intervenuti, purchè non sieno in numero minore di dodici compreso il Presidente

—◦—

RUOLO

DEI

SOCI URBANI

PER ORDINE DI NOMINA

Professor Cavalier Giovan Battista Niccolini.
Cavaliere Attilio Zuccagni-Orlandini.
Marchese Gino Capponi *Presidente.*
S. E. il Cavalier Vincenzio Antinori.
S. E. il Marchese Cosimo Ridolfi.
Abate Tommaso Gelli.
Professor Cavalier Agostino Giuliani.
Giovan Battista Piccioli.
Abate Gaspero Morelli.
S. E. il Principe Andrea Corsini.
Avvocato Antonio Gherardini. *Anziano*
Avvocato Giuseppe Cosci. *Conservatore*
Abate Cavalier Giuseppe Manuzzi.
Avvocato Gustavo Galletti *Anziano*
Avvocato Cavalier Giovan Battista Fabbrini.
S. E. il Consigliere Cosimo Buonarroti.
Consiglier Cavalier Pietro Capei *Anziano.*
Abate Pietro del Furia. *Anziano*
Professor Pietro Vannoni
Canonico Lorenzo Vettori.
Conte Filippo Bardi Serzelli.
Antonio Brucalassi
Giuseppe Aiazzi.
Abate Antonio Zannoni. *Anziano.*
Marchese Carlo Torrigiani.
Monsignor Lorenzo Frescobaldi
Avvocato Celso Marzucchi
Canonico Raffaello Del Ghio.
Canonico Maurizio Pellizzari
Professor Cavalier Michele Arcangiolo Migliarini *Anziano.*
Canonico Giuseppe Bini. *Anziano.*
Dottor Ulisse Guarducci.
Canonico Amerigo Barsi *Anziano*
Professor Domenico Valeriani
Giovanni Masselli
Federigo Fantozzi.
Professor Giuseppe Meini.
Professore Cavalier Francesco Bonaini. *Anziano.*

Cesare Guasti. *Segretario.*
Avvocato Cavalier Vincenzio Salvagnoli.
Donato Salvi.
Professor Emilio Bechi.
Professor Adolfo Targioni-Tozzetti.
Professor Padre Giovanni Antonelli.
Dottor Angiolo Bonci.
Cavalier Avvocato Luigi Passerini.
Marchese Luigi Ridolfi.
Cavalier Giuseppe Antinori.
Carlo Milanesi. *Anziano.*
Orlando Orlandini.
Pietro Bigazzi.
Fausto Lasinio.
Carlo de Conti Capponi.
Professor Abate Giuseppe Bardelli. *Primo Censore.*
Cavalier Eugenio Albèri. *Anziano.*
Professor Giuseppe Martelli.
Giacinto Casella.
Dottor Aurelio Gotti. *Secondo Censore.*
Avvocato Marco Tabarrini. *Anziano.*
Cavalier Francesco Palermo.

Giugno 1857.



346

COI TIPI DI M. CELLINI E C.
ALLA GALILEIANA

748